

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2011

recante modifica della decisione 2011/44/UE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria*[notificata con il numero C(2011) 2023]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/198/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel gennaio 2011 sono stati confermati in Bulgaria un caso di afta epizootica in un cinghiale e una serie di focolai della stessa malattia nel bestiame. La Bulgaria ha quindi adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽³⁾.
- (2) Poiché era necessario rafforzare le misure di lotta messe in atto dalla Bulgaria è stata inoltre adottata la decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria ⁽⁴⁾. Tale decisione si applica fino al 31 marzo 2011.
- (3) Il 19 marzo 2011 la Bulgaria ha denunciato un focolaio di afta epizootica in bovini da carne al pascolo nel co-

mune di Sredets nella regione di Burgas, a ovest del comune di Malko Tarnovo in cui il 31 gennaio 2011 era stato segnalato l'ultimo focolaio.

- (4) Occorre pertanto prorogare le misure previste dalla decisione 2011/44/UE fino al 30 giugno 2011.
- (5) La decisione 2011/44/UE va pertanto modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 16 della decisione 2011/44/UE la data del «31 marzo 2011» è sostituita da quella del «30 giugno 2011».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.